

Le pronunce

- La notifica è inesistente giuridicamente e non sanabile (Ctr Lazio 915/2022)
- La notifica non è causa di nullità se ha consentito al destinatario di svolgere le

proprie difese

(Cgt Roma 846/2024)

- Validità della notifica non inficiata a meno che si provi di avere subito un pregiudizio (Cgt Catania 1318/2024)

Anche i giudici di merito cambiano orientamento: la nullità non è scontata

Riscossione / 2

Valutato il fatto che la difesa del destinatario si sia svolta senza alcuna incertezza

Anche la giurisprudenza di merito ha fatto registrare negli ultimi anni forti oscillazioni sulla controversa questione delle notifiche delle cartelle da indirizzi Pec non ricompresi in un pubblico registro.

I precedenti orientamenti

Secondo il precedente orientamento prevalente che richiamava l'ordinanza della Cassazione 17346/2019 (si veda l'articolo a lato), la notifica di una cartella proveniente da un indirizzo non incluso in un pubblico registro doveva ritenersi inesistente giuridicamente e, pertanto, non poteva essere sanata con l'impugnazione (ex articolo 156, Codice di procedura penale). Si riteneva infatti che tale notifica minasse la certezza della provenienza dell'atto a fronte dell'oggettiva impossibilità di ri-

condurre l'indirizzo all'agenzia delle Entrate (fra le altre, Ctr Lazio 915/2022, Cgt Lazio 3514/2022 e Ctr Campania 7080/2021).

Peraltro, non può tacersi che, secondo un filone della giurisprudenza di legittimità e di merito, solo gli atti di natura processuale (ad esempio i ricorsi) possono essere oggetto di sanatoria ex articolo 156, e non anche quelli di natura sostanziale come gli atti di accertamento e le cartelle (si veda Cassazione, sentenza 7558/2003, e Ctp Torino 14/2002).

A questo orientamento prevalente se ne affiancava un altro in base al quale invece le notifiche in questione dovevano considerarsi affette da una nullità sanabile (Ctp Napoli 7693/2022). Per completezza, va evidenziato anche che, secondo invece un orientamento decisamente minoritario, le notifiche in questione non erano affette da invalidità (Ctp Foggia 447/2020).



La posizione delle Corti tributarie si sta via adeguando agli sviluppi della giurisprudenza di legittimità

I recenti sviluppi

Questi orientamenti sono però successivamente mutati, in seguito agli sviluppi della giurisprudenza di legittimità. Ad esempio, i giudici della Cgt di Roma, richiamando la sentenza della Cassazione 15979/2022, hanno affermato il principio in base al quale la notifica in esame non è nulla se ha comunque permesso al destinatario di svolgere le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto; tenuto conto, fra l'altro, che la regola di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge 53/1994 – che prevede che la notifica con modalità telematica si esegue via Pec dall'indirizzo risultante da pubblici elenchi – detterebbe un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati (sentenza 846/2024).

Infine, i giudici di merito hanno recepito i principi espressi dalla Cassazione con le recenti sentenze 18684/2023 e 982/2023, in base ai quali il contribuente deve dimostrare di avere subito un pregiudizio sostanziale dalla notifica da tale indirizzo. In particolare, i giudici della Cgt Catania hanno esaminato un caso in cui il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento, eccependo la mancata notifica della cartella. In sostanza, il messaggio di Pec con il quale era stata notificata la cartella non era stato aperto dal contribuente per motivi di prudenza, in quanto proveniva da un indirizzo non incluso in un pubblico registro. In tale ipotesi, trattandosi di un atto prodromico, i giudici etnei hanno stabilito che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ipa avesse inficiato la regolarità della notifica, avendo causato un pregiudizio in capo al contribuente, e hanno pertanto annullato l'atto (1318/2024). In un altro caso, i giudici della Cgt Lazio hanno invece ritenuto che tale pregiudizio non fosse stato provato dal contribuente (sentenza 509/2024).